



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI

VIA CAVOUR, 5 – 00184 ROMA TEL. N. 06/46529232 FAX. N. 06/47887525

Prot. n° P227 / 4101 sott. 72/C.1 (21).4
Allegati: Vari

Roma, 22 FEBBRAIO 2005

**-AI SIGG. DIRETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

**-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

OGGETTO: Note inerenti chiarimenti in materia di prevenzione incendi - Trasmissione per via informatica

Con riferimento alla lettera-circolare prot. n. P810/4101 sott. 72 C1(21) del 2 agosto 2000, ed al fine di proseguire nell'opera di massima diffusione delle informazioni utili per l'espletamento dell'attività di prevenzione incendi, si trasmettono, in allegato, le note di chiarimento di interesse generale predisposte da questa Direzione sulla base dei quesiti formulati sia dagli Uffici periferici del C.N.VV.F. che da Enti, Associazioni e privati.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Note di risposta a quesiti emesse dall'Area Prevenzione Incendi

DATA	N. PROTOCOLLO	OGGETTO
13 febbraio 2004	P27/4106 sott. 57	Deposito G.P.L. in bombole – Capacità totale 25.000 Kg. – Richiesta rilascio D.I.A.
24 marzo 2004	P382/4113 sott.170/B(Bis)	Contenitori distributori mobili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto – D.M. 12 settembre 2003.
24 marzo 2004	P558/4122 sott. 67	Definizione di altezza ai fini antincendio degli edifici civili, di cui al punto 1.1 del D.M. 30 novembre 1983.
15 aprile 2004	P628/4109 sott. 44/C(12)	Quesito relativo all'applicazione della vigente normativa sui locali destinati a sale da ballo con servizio di somministrazione bevande e consumazione pasti.
12 maggio 2004	P580/4108 sott. 22/22	Accesso di auto alimentate a G.P.L. nei garage condominiali.-
18 maggio 2004	P205 – P354 /4122 sott. 32	Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica – Caratteristiche delle strutture e dei materiali.
26 maggio 2004	P806/4109 sott. 44/C(5)	Quesito relativo alle competenze della Commissione di Vigilanza su studi televisivi con presenza di pubblico.
21 giugno 2004	P145/4122/1 sott. 3	D.M. 9 aprile 1994 – Aerazione vani scala.
21 giugno 2004	P989/4118 sott. 20/C5(I)	Attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 – Richiesta chiarimenti su attività politiche.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P27/4106 sott. 57

Roma, 13 febbraio 2004

OGGETTO: Deposito G.P.L. in Bombole – Capacità totale 25.000 Kg. – Richiesta rilascio D.I.A.. –

Con riferimento al quesito posto, si ritiene che nel caso di attività per le quali l'iter autorizzativo preveda l'intervento di organi collegiali, di cui è chiamato a far parte il Comando, resta comunque valido quanto previsto all'art. 3 comma 5, del D.P.R. n° 37/98 in merito alla possibilità per l'interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, la dichiarazione di inizio attività che, si rammenta, costituisce ai soli fini antincendio autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Il successivo comma 6 dello stesso articolo 3 chiarisce unicamente che in tali casi i termini da rispettare per l'esecuzione del sopralluogo sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per le diverse Commissioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P382 / 4113 sott.170/B(Bis)

Roma, 24 marzo 2004

OGGETTO: Contenitori distributori mobili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto – D.M. 12 settembre 2003.-

In relazione al chiarimento richiesto, si fa presente quanto segue.

Il Decreto Ministeriale 12 settembre 2003 è applicabile unicamente alle ditte che esercitano attività di autotrasporto e come tali risultano iscritte presso la Camera di Commercio; i contenitori distributori rimovibili destinati al rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto, cioè a mezzi targati e circolanti su strada, devono essere assoggettati ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del punto 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. N. P558/4122 sott. 67

Roma, 24 marzo 2004

OGGETTO: Definizione di altezza ai fini antincendio degli edifici civili, di cui al punto 1.1 del D.M. 30 novembre 1983. –

In relazione a quanto richiesto, si conferma che nella definizione di “altezza ai fini antincendio degli edifici civili”, pur se non esplicitato, il piano esterno più basso al quale riferirsi è quello accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.

Il concetto che sta alla base della definizione è connesso, infatti, alla possibilità di effettuare il soccorso tecnico urgente dall'esterno dell'edificio, restando inteso che dall'accesso esterno possano essere raggiungibili, con un percorso interno, i vari locali dell'edificio.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P628/4109 sott. 44/C.(12)

Roma, 15 aprile 2004

OGGETTO: Quesito relativo all'applicazione della vigente normativa sui locali destinati a sale da ballo con servizio di somministrazione bevande e consumazione pasti. -

Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa che la comunicazione tra sale da ballo e discoteche e il pertinente locale di installazione di impianti cucina alimentati a gas, può avvenire, ai sensi del punto 4.4.2 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, tramite disimpegno aerato avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5.b) del medesimo decreto.

Ciò premesso si ritiene che nell'ambito dei locali di pubblico spettacolo destinati a sale da ballo e discoteche è ammessa, ai fini antincendio, la consumazione di pasti e la somministrazione di bevande senza la necessità di dover prevedere a tale scopo aree distinte e separate rispetto al locale ove si svolgono i trattenimenti danzanti essendo questi servizi ad uso della sala da ballo e non configurandosi come un'attività di ristorazione indipendente.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P580/4108 sott. 22/22

Roma, 12 maggio 2004

OGGETTO: Accesso di auto alimentate a G.P.L. nei garage condominiali. –

In relazione a quanto rappresentato, si conferma che i contenuti del D.M. 22 novembre 2002, riguardante “Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”, si applicano a tutte le tipologie di autorimesse, sia pubbliche che private, indipendentemente dalla assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n° P205- P354 /4122 sott. 32

Roma, 18 maggio 2004

OGGETTO: Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica –
Caratteristiche delle strutture e dei materiali. –

QUESITO:

E' pervenuto un quesito relativo alla resistenza al fuoco e alla reazione al fuoco richiesta per i fabbricati destinati a palestre realizzati in struttura completamente indipendente e non comunicante con la struttura destinata alle altre attività scolastiche.

Si chiede il parere sulla possibilità di applicare, nel caso in esame, la specifica normativa sugli impianti sportivi, meno severa su questi aspetti, emanata successivamente alla normativa sui fabbricati scolastici.

Al riguardo si ritiene che possa, nel caso in esame, applicarsi la normativa sugli impianti sportivi, più recente e specifica, non esistendo alcuna comunicazione o interferenza in termini di sicurezza antincendi con la restante parte dell'edificio scolastico.

RISPOSTA:

In relazione a quanto rappresentato in ordine alla problematica di cui all'oggetto, si comunica che lo scrivente Ufficio, su precedente analogo quesito, si è espresso favorevolmente sulla possibilità di applicare – per le strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a servizio di istituti scolastici – le norme di sicurezza di cui al D.M. 18 marzo 1996.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P806/4109 sott. 44/C(5)

Roma, 26 maggio 2004

OGGETTO: Quesito relativo alle competenze della Commissione di Vigilanza su studi televisivi con presenza di pubblico. –

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, si ribadisce che i teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive sono individuati al punto 51 dell'elenco allegato al D.M 16 febbraio 1982 e pertanto i titolari sono obbligati a richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale VV.F. competente per territorio, secondo le vigenti procedure.

Laddove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100 unità, si configura altresì un'attività di pubblico spettacolo ricadente nella voce 83 del succitato D.M. 16 febbraio 1982.

Per quanto attiene alla normativa tecnica di riferimento, si conferma che i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico sono ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 recante: "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", essendo assimilati ai teatri.

... omissis ...

Ciò premesso questa Direzione, ritiene le attività di che trattasi, qualora sia prevista la presenza di spettatori, del tutto assimilabili ai locali di pubblico spettacolo, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto regolamentare n° 261/1996 sui servizi di vigilanza antincendio espletati dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattenimento, tra cui sono esplicitamente annoverati anche i teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P145/4122/1 sott. 3

Roma, 21 giugno 2004

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994. – Aerazione vani scala. –

In relazione al quesito posto, si conferma che i vani scala degli edifici adibiti ad attività turistico-alberghiere, a prescindere dalla tipologia delle scale stesse, devono essere dotati almeno della prescritta minima superficie di aerazione di cui ai punti 6.6 e 19.6 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P989/4118 sott. 20/C5(I)

Roma, 21 giugno 2004

OGGETTO: Attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 – Richiesta chiarimenti su attività politiche. -

Con riferimento alla nota di pari oggetto, si precisa che sull'argomento è stato acquisito in passato il competente parere dell'ex Ufficio legislativo di questa Amministrazione.

Al riguardo il predetto Ufficio esprime l'avviso che le pubbliche manifestazioni (tra le quali rientrano comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc.) non sono da ritenersi, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all'art. 2, lettera b), della legge n° 966/1965 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del "pubblico spettacolo" e/o del "trattenimento pubblico" e quindi non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S..

Si sottolinea, comunque, che anche per le manifestazioni di cui all'oggetto restano fermi gli oneri che l'articolo 8 del D.M. 22 febbraio 1996, n° 261, pone a carico dei gestori dei locali relativamente al mantenimento in piena efficienza delle misure di protezione contro i rischi di incendio.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)